



ISTITUTO COMPRENSIVO SAN FILI

Via G. Marconi, 34 – 87037 – San Fili (CS)

E-mail: csic840001@istruzione.it – PEC:

csic840001@pec.istruzione.it

Sito web: www.icsanfili.edu.it - Telefono: 0984-1593076

CM: CSIC84000L – C.F.: 98042760789



FUTURA  **LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

 **Italiadomani**
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -S. FILI
Prot. 0007460 del 23/11/2023
III (Uscita)

Albo\Sito

OGGETTO: Obbligo di riservatezza - Segreto professionale - Segreto d'ufficio partecipazione a Organi collegiali elettivi e/o commissioni tecniche

Con riferimento alla materia di cui all'oggetto si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sugli obblighi professionali ad essa correlati.

Il rapporto di lavoro del pubblico dipendente è un rapporto fiduciario, regolato da una serie di obblighi normativamente definiti. Tra i precitati obblighi rientrano il SEGRETO PROFESSIONALE ed il SEGRETO D'UFFICIO.

Il segreto professionale è l'obbligo di non rivelare le informazioni apprese all'interno del rapporto fiduciario. Esso non solo ha un fondamento etico legato al rispetto della persona, ma anche:

– deontologico, in quanto norma di comportamento professionale che richiama all'obbligo di riservatezza: Codice di Comportamento Capo III Titolo III.

– giuridico: art. 622 del c.p. - Legge 675/96 sulla privacy - Legge 3 aprile 2001 n. 119.

Il segreto d'ufficio - disciplinato dall'art. 28 della L. 241/90 - prevede che l'impiegato debba mantenere il segreto d'ufficio: egli non può fornire a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti ed operazioni amministrative, in corso o concluse o notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni.

Ai sensi dell'art 494, lettera b del D.lgs. 297/94, la violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggette a pubblicità, comporta, per il personale docente, l'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio fino ad un mese.

La partecipazione alle riunioni in oggetto, dovrà essere improntata al rigoroso rispetto delle norme citate.

Per quanto attiene al Personale ATA, la materia è regolata dagli artt. 92 e 93 del CCNL /2007. L'ART.92- OBBLIGHI DEL DIPENDENTE, alla lettera c espressamente statuisce che il personale ATA ha l'obbligo di: "Rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme vigenti". Il mancato rispetto di tale obbligo comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art 93 che, in ragione della gravità del comportamento, oscillano dal rimprovero verbale alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni.

In virtù di quanto sopra richiamato si invitano le SS. LL. a rispettare rigorosamente le norme citate ed i comportamenti raccomandati atti a garantirne l'osservanza.

Analogamente tali principi di riservatezza si estendono per le componenti del consiglio di circolo/istituto, consiglio di classe/ interclasse/intersezione, organo di garanzia, comitato di valutazione dei docenti e gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI)/componenti commissioni giudicatrici.

Tale principio, a decorrere dal 25 maggio 2018 ha trovato applicazione il Regolamento (UE) n.679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati, RGPD).

L'Istituto Scolastico ha provveduto ad adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia, tuttavia è bene precisare che tale adeguamento coinvolge tutte le componenti della scuola (Personale docente, personale Ata, Genitori) e quindi l'Istituto con la presente comunica quanto segue:

- qualora nello svolgimento della propria funzione, il personale della scuola, i membri degli organi collegiali o i rappresentanti di classe o i componenti di commissioni dovessero venire a contatto con dati personali di ogni genere ivi compresi quelli particolari, tutti sono obbligati a mantenere il segreto e la riservatezza in merito a tali dati.


L'obbligo sorge dalla necessità di adottare ogni precauzione possibile al fine di salvaguardare la riservatezza e segretezza dei dati personali e di impedire la loro rivelazione a terzi.

In caso di diffusione, divulgazione, uso improprio e/o illegittimo, perdita, smarrimento, deterioramento o sottrazione di dati personali dell'interessato, i membri degli organi collegiali o i rappresentanti di classe o i componenti di commissioni dovranno comunicare tempestivamente al responsabile interno (DSGA o Collaboratore del dirigente) quanto accaduto, in modo che lo stesso prenda gli opportuni provvedimenti e informi il Titolare del trattamento (DS). Il mancato rispetto degli obblighi di segretezza e di riservatezza come sopra specificati potrà comportare gravi responsabilità amministrative e civili a carico dell'Istituto e del soggetto inadempiente.

L'Istituto riporta di seguito alcune misure/procedure di sicurezza da adottare in caso di trattamento di dati personali durante le sedute degli organi collegiali/delle commissioni:

- 1 È vietato fare foto o fotocopie di documenti contenenti dati personali degli interessati;
- 2 E' vietato effettuare registrazioni vocali, video o foto;
- 3 E' vietato discutere, comunicare e/o comunque trattare dati personali per telefono;
- 4 E' vietato diffondere o comunicare a terzi il contenuto delle delibere degli organi collegiali prima della loro pubblicizzazione;
- 5 Si raccomanda di non parlare mai ad alta voce trattando i dati personali;
- 6 Si raccomanda di non parlare trattando dati personali in presenza di terzi non autorizzati;
- 7 Si raccomanda di comunicare tempestivamente al responsabile interno (DSGA o Collaboratore del dirigente) qualsiasi dubbio inerente all'applicazione del regolamento.

L'Istituto precisa che il presente patto è vincolante ed obbligatorio per tutti in ottemperanza agli obblighi normativi.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Simona Sansosti